

Regolarizzazione del passato fiscale e strutturazione del patrimonio in futuro dopo l'entrata in vigore della convenzione fiscale tra il Liechtenstein e l'Austria

Autori

lic. iur. Ralph Thiede
Perito fiscale diplomato e responsabile
Servizio centrale delle contribuzioni

Hansjörg Wehrle

Legale e avvocato specializzato
in diritto fiscale (tedesco),
LL.M. (International Taxation)

Note introduttive

Dopo lunghe trattative, il 29 gennaio 2013 i rappresentanti governativi del Liechtenstein e dell'Austria hanno sottoscritto una convenzione fiscale al fine di rendere possibile una collaborazione tributaria tra i due paesi attraverso la regolarizzazione del passato fiscale e l'implementazione di un'imposizione futura conforme alle regole¹. Con ogni probabilità, la convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Diversamente dalla Svizzera, il Liechtenstein ha ancorato in misura considerevole nel suo ordinamento giuridico strutture di capitali di utilità privata (come ad esempio fondazioni, Anstalt o trust) cosicché era premessa indispensabile per la stipulazione della convenzione tenere debitamente conto di esse nel quadro della convenzione stessa. L'obiettivo era garantire che ai contribuenti residenti in Austria fosse offerta una soluzione semplice e attraente per regolarizzare eventuali valori patrimoniali e redditi da capitale non dichiarati al fisco, a

prescindere che costoro siano titolari di un semplice conto bancario oppure intestatari o beneficiari di una struttura di capitali nel Liechtenstein.

Il vantaggio decisivo della convenzione fiscale risiede nel fatto che i clienti interessati possono regolarizzare fiscalmente la loro struttura di capitali nel Liechtenstein e proseguire il pluriennale rapporto di fiducia con il trustee del suddetto paese liberi da qualsivoglia incertezza giuridica.

Allo stesso tempo, la convenzione offre l'opportunità di unire a una scelta consapevole a favore di una struttura di capitali nel Liechtenstein una serie di opzioni interessanti e fiscalmente lecite, tra cui ad esempio:

- ancoraggio della valuta del Liechtenstein alla valuta svizzera
- ampio spettro di possibilità per quanto concerne la protezione patrimoniale
- regolamentazione successoria flessibile e personalizzata
- diversificazione dei valori patrimoniali in diversi paesi

Ciò è reso possibile soprattutto da normative armonizzate con ambo gli ordinamenti giuridici, le quali conciliano in modo spe-

¹ Ulteriori informazioni sul testo della convenzione saranno fornite su richiesta. In alternativa, consultare il sito web del governo del Principato del Liechtenstein www.regierung.li e seguire il percorso Ministerium für Finanzen/Entwicklung intern. Steuerabkommen

Strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e utilizzazione di brevetti, svolgimento di affari commerciali internazionali, selezione dell'istituto bancario. L'argomento di questo numero: Regolarizzazione del passato fiscale e strutturazione del patrimonio in futuro dopo l'entrata in vigore della convenzione fiscale tra il Liechtenstein e l'Austria. Fondi di investimento e assicurazioni, contabilità e bilancio annuale, cambiamento di domicilio, strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale

cifico la giurisprudenza tributaria austriaca con la situazione vigente nel Liechtenstein.

Regolarizzazione del passato fiscale

1. Opzioni di scelta

Per la regolarizzazione del passato fiscale sono a disposizione tre diverse opzioni. Il seguente diagramma ad albero aiuta a comprendere se la regolarizzazione debba avvenire sulla base della convenzione fiscale.

2. Chi è interessato?

Si considerano persone interessate ai sensi della convenzione:

- 1) le persone *fisiche* che, a prescindere dalla nazionalità,

- 2) *avevano la propria residenza fiscale in Austria al 31 dicembre 2011*

- 3) e hanno contabilizzato *valori patrimoniali* (conto, deposito) presso un *agente pagatore del Liechtenstein* (banca o trustee) al 31 dicembre 2011 e al 1° gennaio 2014,

- 4) sui quali dette persone fisiche *hanno diritti di godimento*.

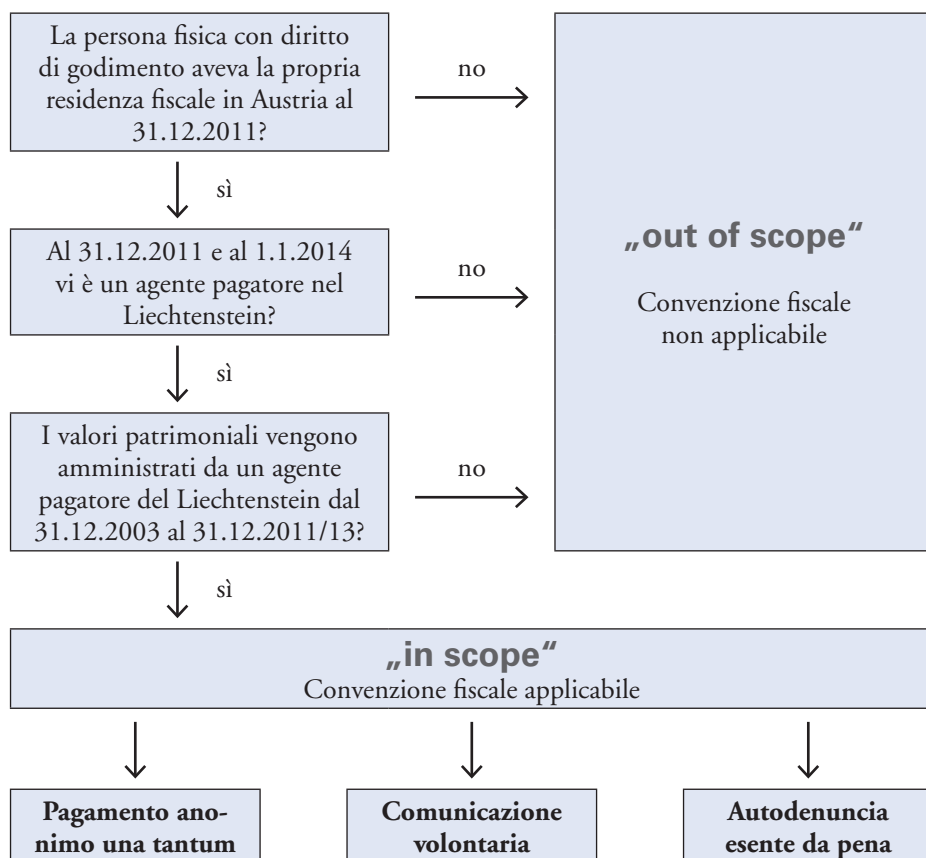
Nel caso di una *struttura di capitali*, la convenzione trova applicazione se:

- 1) le persone *fisiche* che, a prescindere dalla nazionalità,

- 2) *avevano la propria residenza fiscale in Austria al 31 dicembre 2011*

- 3) e *hanno diritti di godimento* sui valori patrimoniali della struttura di capitali,

- 4) amministrata da un *trustee del Liechtenstein al 31 dicembre 2011 e al 1° gennaio 2014*.



In genere, sono persone con diritto di godimento i fondatori (intestatari) e i destinatari (beneficiari) di valori patrimoniali di una struttura di capitali nel Liechtenstein. A tale riguardo, non ha importanza che nel caso di una struttura di capitali con proprio conto bancario nel Liechtenstein la relazione di conto sussista tra la banca e la struttura di capitali. Conta solo chi è l'avente economicamente diritto di una struttura di capitali.

Non sono invece interessate le persone che non sono gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali di una struttura di capitali oppure che hanno stabilito la propria residenza fiscale in Austria solo dopo il 31 dicembre 2013.

3. Quali sono le strutture di capitali interessate?

Sono interessate tutte le *società di sede*. Ne fanno parte:

- Anstalt e fondazioni
- trust e società fiduciarie
- unioni simili che non esercitano un'attività industriale, produttiva o un'altra attività di tipo commerciale

4. Quali sono i valori patrimoniali interessati?

In linea di principio, la convenzione riguarda i valori patrimoniali contabilizzati direttamente su conti bancari o depositi di una banca del Liechtenstein oppure gestiti da una struttura di capitali nazionale o estera, i quali sono amministrati da un trustee del Liechtenstein e designati quali Bankable Assets.²

5. Quali valori patrimoniali non sono interessati?

Non sono interessati i valori patrimoniali contabilizzati su conti o depositi, ai quali si applica prioritariamente la convenzione fiscale tra Svizzera e Austria. Non sono inoltre interessati i valori patrimoniali ai quali si applica la ritenuta austriaca sull'imposta sul reddito dei capitali. È altresì escluso il contenuto delle cassette di sicurezza.

² Si rimanda concretamente ai valori patrimoniali di cui all'art. 4 linea 1g della legge sull'amministrazione dei beni patrimoniali (Vermögensverwaltungsgesetz). A tale riguardo vi è corrispondenza di contenuti con il concetto di strumenti finanziari della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID)

6. È possibile utilizzare la convenzione fiscale in qualità di nuovo cliente?

La convenzione fiscale disciplina da un lato l'imposizione a posteriori di valori patrimoniali e dall'altro l'imposizione futura dei redditi da capitale e delle strutture patrimoniali. Per la regolarizzazione del passato fiscale è indispensabile che il rapporto con la persona interessata sia stato instaurato anteriormente al 1° gennaio 2012. I nuovi clienti, dunque tutti coloro che hanno costituito una struttura di capitali al o dopo il 1° gennaio 2012, o che ne hanno beneficiato, non hanno alcuna possibilità di regolarizzare il loro passato fiscale.

Costoro possono tuttavia decidere in qualsiasi momento di sporgere autodenuncia esente da pena in Austria e di beneficiare in futuro dei vantaggi della convenzione fiscale.

7. A confronto: anonimato – comunicazione volontaria – autodenuncia esente da pena

La convenzione fiscale lascia al cliente la scelta se regolarizzare il passato fiscale anonimamente attraverso la soluzione dell'imposta liberatoria. Nel caso specifico possono esserci diverse ragioni alla base di questa scelta. In linea di principio, chi opta per questo tipo di regolarizzazione non deve intraprendere alcunché, bensì solo accertarsi che al 31 maggio 2014 sia a disposizione sul conto l'ammontare dell'imposta liberatoria da riscuotersi nell'ambito del pagamento una tantum.

Chi non predilige la tutela dell'anonimato può optare per la comunicazione volontaria. In questo caso la persona interessata dovrà divenire attiva e dichiarare per iscritto nei confronti dell'agente pagatore entro il 31 maggio 2014 di voler procedere alla comunicazione volontaria. La comunicazione volontaria ha valore di autodenuncia esente da pena.

Chi preferisce regolarizzare il proprio passato fiscale in maniera proattiva già

oggi, dunque prima dell'entrata in vigore della convenzione, può optare per l'autodenuncia esente da pena. Sia in caso di comunicazione volontaria sia in caso di autodenuncia esente da pena si consiglia alla persona interessata di avvalersi dell'assistenza di un perito fiscale o di un avvocato austriaco lungo il processo di regolarizzazione.

8. Pro e contro

Per individuare l'opzione più idonea, occorre un'analisi particolareggiata del caso specifico. Occorre, inoltre, tenere conto delle esigenze individuali del rispettivo cliente. Le seguenti riflessioni possono aiutare a prendere la decisione giusta:

Anonimato: Possono esserci buone ragioni per scegliere l'anonimato. In cambio, il cliente deve essere disposto a effettuare un pagamento una tantum del 15%–30% (in taluni casi fino al 38%). In sostanza, il cliente corrisponde una somma di denaro ottenendo in cambio una liberatoria per i seguenti tipi di imposta:

- imposta sul reddito
- imposta sulla cifra d'affari
- imposta sulle successioni e sulle donazioni
- imposta sui contributi a fondazioni private
- imposta sulle assicurazioni

Occorre inoltre sottolineare che con il pagamento una tantum si considerano indennizzati *in modo anonimo e con valenza globale* i valori patrimoniali contabilizzati sui conti bancari (Bankable Assets), per quanto siano gestiti da una struttura di capitali con agente pagatore nel Liechtenstein. È dunque possibile regolarizzare anonimamente il proprio passato fiscale attraverso il Liechtenstein.

Comunicazione volontaria/autodenuncia: Queste varianti consentono al cliente di provvedere a una regolarizzazione fiscale individuale e trasparente nei confronti del fisco austriaco. Sappiamo per esperienza che, in genere, queste varianti

sono meno costose rispetto al pagamento anonimo una tantum. Anche in questo caso occorre procedere a un'accurata analisi del caso specifico avvalendosi dell'assistenza di un perito fiscale austriaco.

9. Varianti „out of scope“

Una persona interessata potrebbe decidere di non volersi avvalere delle opportunità offerte dalla convenzione fiscale.

In tal caso occorre tenere presente che fino al 31 maggio 2015 i valori patrimoniali allontanati dal Liechtenstein devono essere segnalati da parte dell'agente pagatore all'autorità fiscale del Liechtenstein. Questa trasmette le informazioni all'autorità fiscale austriaca competente, se i valori patrimoniali vengono trasferiti in uno dei dieci territori più frequenti. La comunicazione non contiene informazioni individuali, bensì dati statistici relativi alle persone interessate. Le richieste di gruppo da parte dell'Austria a questi stati/territori o al Liechtenstein sono in un simile caso solo una delle possibili reazioni volte a sanzionare una simile condotta.

Imposizione dei ricavi futuri dopo l'entrata in vigore della convenzione fiscale

1. Informazioni generali

Tutte le persone fisiche con residenza fiscale in Austria dal 1° gennaio 2014 possono usufruire dell'imposta liberatoria anonima per quanto concerne i ricavi futuri.

Mentre la regolarizzazione del passato tratta come «trasparenti» tutte le strutture di capitali per le finalità della convenzione, per quanto concerne l'imposizione futura, che avrà inizio il 1° gennaio 2014, l'analisi è notevolmente più differenziata.

In futuro si opererà una distinzione tra strutture di capitali *trasparenti* e *non*

trasparenti; i parametri in base ai quali operare detta distinzione si orienteranno esclusivamente alle modalità di individuazione della trasparenza e/o della non trasparenza adottate dall'autorità fiscale austriaca.

2. Trasparenza fiscale

Nel caso di una struttura di capitali trasparente, i ricavi annui realizzati (dividendi, interessi, utili sul capitale ecc.) vengono imputati fiscalmente alla persona interessata e – come avviene per l'imposta austriaca sul reddito dei capitali – assoggettati a un'imposta alla fonte del 25%. È compito del agente pagatore garantire che l'imposta alla fonte del 25% sui ricavi venga corrisposta.

In alternativa, la persona interessata può optare per la comunicazione volontaria e includere i ricavi della struttura trasparente nella dichiarazione d'imposta privata.

3. Non trasparenza fiscale

Nel caso di una struttura di capitali non trasparente, i ricavi non vengono imputati alla persona interessata, bensì alla struttura di capitali. In questo modo, i ricavi possono essere tesaurizzati all'interno della struttura di capitali senza effetti fiscali in Austria (schermo fiscale). Solo al momento della distribuzione dei ricavi al/ai beneficiario/i si dovrà corrispondere l'imposta sui contributi per un ammontare del 25%.

Occorre notare che lo schermo fiscale ha effetto solo se la struttura di capitali possiede una personalità giuridica propria e una residenza fiscale ai sensi della convenzione fiscale (cfr. SA, Sagl, fondazioni e Anstalt). Per contro, i trust del Liechtenstein non hanno una personalità giuridica propria e sono assoggettati a un trattamento fiscale trasparente.

4. Delimitazione tra trasparenza e non trasparenza fiscale

Una struttura di capitali si considera trasparente se possiede una delle seguenti caratteristiche:

- sussistenza di un contratto di mandato espresso o concludente
- diritto di revoca del consiglio di fondazione da parte del fondatore, del beneficiario o di una persona a costui vicina senza gravi motivi
- il fondatore, il beneficiario o una persona a costui vicina si insedia nel consiglio di fondazione ed esercita poteri direttivi nei confronti del consiglio

Se i criteri citati *non sono soddisfatti in modo cumulativo*, la struttura di capitali si considera non trasparente.

5. Nessuna imposta sui contributi a fondazioni private in caso di struttura di capitali trasparente

La costituzione di una struttura di capitali trasparente è esente da imposta sui contributi a fondazioni private. Chi non ha bisogno dello schermo fiscale della struttura di capitali può optare consapevolmente per una struttura di capitali trasparente. Malgrado la trasparenza fiscale, con una simile imposta sul patrimonio è possibile ottimizzare fiscalmente aspetti sostanziali quali la protezione patrimoniale e la diversificazione dei valori patrimoniali.

6. Imposta sui contributi a fondazioni private in caso di struttura di capitali non trasparente

Una struttura qualificata come struttura di capitali non trasparente è soggetta all'imposta sui contributi a fondazioni private. Se la struttura viene dichiarata nei confronti del fisco austriaco, la summenzionata imposta ammonta al 5%. Se la struttura di capitali viene gestita sotto forma di struttura di capitali privati, detta imposta sale al 7,5%.

Una struttura si considera dichiarata se è stata sottoposta all'autorità fiscale austriaca la versione rispettivamente valida di tutti i documenti inerenti all'organizzazione interna della fondazione o alla massa patrimoniale comparabile, all'amministrazione patrimoniale o all'utilizzazione patrimoniale (in particolare l'atto di fondazione, gli atti addizionali

di fondazione e documenti paragonabili).

Se una struttura di capitali si considera non dichiarata, il «prezzo» da pagare per la dichiarazione mancante è un'imposta sui contributi a fondazioni private per un ammontare del 7,5% (10% nel caso di una struttura di capitali privati del Liechtenstein).

Malgrado la discriminazione della struttura di capitali del Liechtenstein rispetto alla fondazione privata austriaca – con un'imposta sui contributi a fondazioni private generalmente pari al 2,5% –, grazie alle nuove norme di imposizione per le persone giuridiche entrate in vigore il 1° gennaio 2011 insieme alla nuova legge fiscale del Liechtenstein, è possibile realizzare risultati fiscalmente interessanti.

Esempi di strutturazione fiscale del patrimonio

1. Strutturazione trasparente del patrimonio

Franz desidera costituire una fondazione trasparente. Egli desidera controllarla completamente giacché, in sostanza, non si fida di nessuno. Nel caso di una fondazione privata austriaca, un simile controllo completo è giuridicamente escluso. Esso è invece possibile nel caso di una fondazione a carattere familiare del Liechtenstein. I classici strumenti necessari a tale scopo sono (i) il contratto di mandato tra Franz e il trustee del Liechtenstein nonché (ii) i diritti di controllo e revoca da Franz nei confronti del consiglio di fondazione, anche in assenza di gravi motivi.

La fondazione a carattere familiare del Liechtenstein è considerata fiscalmente trasparente dal fisco austriaco. I ricavi della fondazione vengono imputati a Franz. Egli li dichiara nella propria dichiarazione d'imposta e paga per essi un'imposta sul reddito dei capitali per un ammontare del 25%. Data la trasparenza fiscale non si applicano né l'im-

posta sui contributi a fondazioni private al momento del conferimento dei valori patrimoniali né l'imposta sui contributi in caso di distribuzioni. Di fatto, il patrimonio della fondazione viene considerato dall'autorità fiscale alla stregua di un proprio conto bancario.

Riguardo agli investimenti patrimoniali, Franz è flessibile. Può investire i valori patrimoniali della fondazione all'estero, può usufruire di sgravi sull'imposta alla fonte grazie alla convenzione di doppia imposizione e beneficiare nell'ambito della protezione patrimoniale di normative vantaggiose inerenti al diritto a quote legittime vigente nel Liechtenstein.

2. **Strutturazione non trasparente del patrimonio – dichiarata**

Franz desidera costituire una fondazione non trasparente a carattere familiare nel Liechtenstein. Sa di dover dichiarare nei confronti dell'autorità fiscale austriaca la struttura, la sua qualità di fondatore e il nominativo dei beneficiari e ciò non rappresenta per lui un problema.

Franz può scegliere se costituire una fondazione privata in Austria o una fondazione a carattere familiare nel Liechtenstein.

Franz sceglie la fondazione privata in Austria. Al momento della costituzione deve corrispondere innanzi tutto un'imposta sui contributi a fondazioni private per un ammontare del 2,5%. Ogni anno, la fondazione paga un'imposta sulle società rispettivamente un'imposta intermedia del 25% sui ricavi realizzati. I

proventi qualificanti sotto forma di dividendi non sono soggetti all'imposta sulle società. Al momento della distribuzione e della liquidazione, i ricavi tesaurizzati (senza patrimonio di fondazione conferito) da Franz sono gravati di un'imposta sul reddito dei capitali per un ammontare del 25%.

L'imposizione della fondazione privata in Austria (FP-AT) non convince Franz. Egli tende verso una fondazione non trasparente e dichiarata a carattere familiare nel Liechtenstein (FF-LI). Al momento della costituzione deve corrispondere un'imposta sui contributi a fondazioni private per un ammontare del 5%. I ricavi della fondazione (dividendi, redditi degli interessi e affitti esteri) sono esentasse. Al momento della distribuzione e della liquidazione, i ricavi tesaurizzati (senza patrimonio di fondazione conferito) da Franz sono gravati di un'imposta sul reddito dei capitali per un ammontare del 25%.

Un esempio di calcolo semplificato mostra a Franz che, nonostante la maggiore imposta sui contributi a fondazioni private, nel caso di una fondazione a carattere familiare nel Liechtenstein l'onere fiscale dal momento della costituzione fino alla liquidazione è comparativamente inferiore (nell'esempio di calcolo il pareggio avviene dopo tre anni):

	FF-LI	PF-AT
Imposta sui contributi a fondazioni private	5.00%	2.50%
Imposta sull'utile p.a.	1'200	25.00%
Liquidazione	25.00%	25.00%
Capitale destinato	1'000'000	
Rendita annua	40'000	4.00%

La liquidazione della fondazione privata in Austria è esentasse, perché l'imposta sull'utile corrisposta nei dieci anni passati può essere computata interamente sull'imposizione finale, il che non è invece possibile nel caso della fondazione a carattere familiare del Liechtenstein. Lo svantaggio fiscale è tuttavia marginale, soprattutto considerando l'effetto degli interessi.

3. **Strutturazione non trasparente del patrimonio – NON dichiarata**

Franz vuole costituire una fondazione non trasparente MA non dichiarata poiché non si fida di niente e di nessuno.

In Austria, in caso di costituzione di una fondazione non trasparente e non dichiarata, si deve corrispondere un'imposta sanzionatoria del 25%. Nel Liechtenstein, alla costituzione di una fondazione non trasparente e non dichiarata si deve corrispondere un'imposta sui contributi a fondazioni private del 7,5%.

Oltre alla minore imposta sui contributi a fondazioni private, Franz, come descritto nell'esempio precedente, può beneficiare di un'imposizione corrente minore.

Conclusione

1. **Garanzia dell'imposizione per il passato e il futuro**

La convenzione fiscale consente ai clienti con residenza fiscale in Austria di regolarizzare i loro obblighi fiscali per il passato e di garantire l'imposizione della strut-

	Imposta sui contributi a fondazioni private	Imposta sull'utile p.a										Liquidazione
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FF-LI	50'000	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	84'500
FP-AT	25'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	0
Patrimonio FF-LI	950'000	988'800	1'027'600	1'066'400	1'105'200	1'144'000	1'182'800	1'221'600	1'260'400	1'299'200	1'338'000	1'253'500
Patrimonio FP-AT	975'000	1'005'000	1'035'000	1'065'000	1'095'000	1'125'000	1'155'000	1'185'000	1'215'000	1'245'000	1'275'000	1'275'000
Beneficio fiscale FF-LI	-25'000	-16'200	-7'400	1'400	10'200	19'000	27'800	36'600	45'400	54'200	63'000	-21'500

tura di capitali in futuro. Siete voi a decidere se la regolarizzazione debba avvenire in modo anonimo o trasparente. La soluzione anonima è in genere più costosa, ma permette di soddisfare appieno le esigenze individuali di discrezione. La dichiarazione della struttura di capitali nell'ambito di un'autodenuncia esente da pena è meno costosa e, nei casi standard, rappresenta l'opzione privilegiata dai clienti.

2. Imposizione attraente della struttura di capitali nel Liechtenstein in futuro

Malgrado la discriminazione per quanto concerne l'imposta sui contributi a fondazioni private, la fondazione a carattere familiare del Liechtenstein rimane una forma attraente di pianificazione patrimoniale e successoria per i clienti austriaci. Ad essa si accompagnano soluzioni interessanti con o senza motivazione fiscale, che sono garanzia di

certezza giuridica e consentono di proseguire il pluriennale rapporto di fiducia instauratosi tra cliente e trustee.

3. Sfida per trustee e banche

La convenzione fiscale entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2014. Trustee e banche lavorano all'implementazione dei processi necessari. I loro sforzi sono attualmente rivolti all'identificazione dei clienti e delle strutture di capitali interessati nonché dei dati statistici che devono essere comunicati alle autorità fiscali austriache. La sfida consiste nel mettere in atto questi processi e nell'informare e assistere al contempo i clienti.

4. Come può aiutarvi la ATU?

La ATU vi informa su tutti gli aspetti importanti e vi tiene aggiornati sullo stato della convenzione fiscale. Vi forniamo una consulenza concreta e completa sui pro e i contro del pagamento

una tantum, dell'imposta liberatoria, della comunicazione volontaria e dell'autodenuncia. Analizziamo e calcoliamo per voi le opzioni di scelta a disposizione nel caso specifico e vi indirizziamo a periti fiscali competenti che accompagnano il processo di autodenuncia in Austria.

Per ulteriori informazioni, presso la Allgemeines Treuunternehmen, potete rivolgervi agli autori del presente articolo, Ralph Thiede e Hansjörg Wehrle.

Il Bulletin ATU viene pubblicato in italiano, tedesco, inglese e francese. Il Bulletin è una pubblicazione a scadenza sporadica edita dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza giuridica specifica.

Per motivi di leggibilità, nel presente Bulletin è stata utilizzata soltanto la forma maschile che, tuttavia, sottintende anche quella femminile.